

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, DE LUCA Michele, PIZZINATO,
BATTAFARANO, PELELLA, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA,
MARCHETTI, LORETO, DE GUIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

ONOREVOLI SENATORI. - Gli anni che vanno dal 1948 al 1966 sono gli anni della contrapposizione ideologico-politica dei due blocchi che fanno capo rispettivamente alla cultura e alla prassi marxista e a quella cattolico-liberale. Questa situazione riflette il panorama politico internazionale i cui equilibri sono caratterizzati dalla «guerra fredda». L'Italia occupa una posizione strategica nel Mediterraneo come base di difesa nei confronti dell'Est. Il nostro Paese deve offrire garanzie di fedeltà al Patto Atlantico. Ogni eccessivo rafforzamento dei partiti di ispirazione marxista viene visto come una minaccia all'equilibrio politico dell'Europa.

Uno degli strumenti di contenimento dell'espansione delle forze della sinistra marxista è quello della discriminazione nei luoghi di lavoro. In assenza di leggi di tutela dei lavoratori, sono numerosi in questi anni i licenziamenti di massa che, a partire da necessità di ristrutturazione e riconversione delle aziende, vedono operare espulsioni mirate con palesi discriminazioni per motivi politico-sindacali. Sono diverse migliaia i lavoratori licenziati in questo contesto.

Si deve arrivare alla legge n. 604 del 15 luglio 1966, che definisce in generale le norme per i licenziamenti individuali introducendo il principio della «giusta causa», perchè sia dichiarato espressamente nullo, all'articolo 4, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, o di appartenenza ad un sindacato, indipendentemente dalla motivazione addotta. Sarà poi lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) a perfezionare la disciplina relativa alla tutela dei lavoratori sotto i diversi profili della libertà di opinione e dell'appartenenza sindacale.

Nulla muta però per tutti quei lavoratori che avevano precedentemente subito azioni discriminatorie. Con la legge n. 36 del 15 febbraio 1974 si provvede a fare giustizia di queste situazioni, con la concessione della possibilità di ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per invalidità e vecchiaia. Quella legge stabiliva numerose e rigorose norme probatorie per poter accedere al beneficio, ed i termini per la presentazione delle domande vennero fissati in due anni a partire dall'entrata in vigore della legge. Nonostante tale lungo periodo, risultarono poi esclusi molti lavoratori che, pur in possesso dei requisiti previsti, non erano venuti a conoscenza della legge o erano nel frattempo emigrati in cerca di lavoro.

Questa situazione indusse il Parlamento ad approvare una legge (la n. 648 del 19 dicembre 1979) che riaprì i termini per la presentazione delle domande, concedendo una proroga di 90 giorni dalla entrata in vigore della legge. Ciò però non è stato sufficiente, perchè tutt'ora sono rimaste escluse alcune centinaia di lavoratori, o a causa del ritardo di alcuni giorni nella presentazione delle domande o per disinformazione o per permanenti situazioni di emigrazione. Negli ultimi anni poi sono andati a vuoto tre tentativi di riaprire nuovamente i termini della legge n. 36 del 1974, a causa dell'anticipata chiusura delle precedenti legislature. L'«Associazione nazionale licenziati e perseguitati per rappresaglia politico-sindacale» valuta in alcune centinaia i superstiti. Il disegno di legge che ora si raccomanda all'Assemblea si propone di sanare con un ultimo intervento la situazione di questi lavoratori. Si tratta naturalmente di persone anziane per le quali la rapidità di una decisione diventa veramente questione essenziale.

L'articolo 1 del disegno di legge provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge; mentre l'articolo 2 indica in un miliardo e seicento milioni di lire per il 1996 e in un

miliardo per il 1997 e il 1998 l'onere del provvedimento, assicurandone la copertura tramite l'equivalente riduzione dello stanziamento, nel bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 1 miliardo e 600 milioni per l'anno 1996, e in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.